

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "WE SERVE LIONS 108 TA2 – ETS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117, denominato "Codice del Terzo Settore", e in quanto compatibile con il Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "WE SERVE LIONS 108 TA2 – ETS", in seguito "Associazione".

Ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni normative, l'Associazione attualmente Onlus assumerà la nuova denominazione

"WE SERVE LIONS 108 TA2 – ETS"

dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e come tale verrà individuata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Udine in P.zza Patriarcato n. 8.

Detta sede potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza, che tale decisione costituisca una modifica dello Statuto.

L'Associazione potrà operare in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3 – Origine - Durata - Finalità

L'Associazione "WE SERVE LIONS 108 TA2-ETS", disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice civile, è una Associazione libera, apartitica, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in armonia con gli scopi di "The Lions International Association of Lions Clubs", sono volte a promuovere in via esclusiva o principale uno sviluppo armonico culturale e fisico delle comunità, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi attuate nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi per oggetto quanto all'art. 5 della L. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo a:

- 1- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- 2- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni.
- 3- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/17.
- 4- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 5- Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
- 6- Cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 125/2014 e successive modificazioni.
- 7- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei

- lavoratori e delle persone di cui alla disciplina di legge in materia di impresa sociale.
- 8- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
 - 9- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
 - 10- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
 - 11- Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti della attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
 - 12- Protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e successive modificazioni.
 - 13- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati.
 - 14- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- A tali fini, l'Associazione potrà:

- promuovere, appoggiare e/o sostenere iniziative denominate "service" individuate e proposte anche dagli Associati, fornendo servizi e/o assistenza per la preparazione e attuazione di progetti rientranti nelle attività e nei fini sopra elencati anche a favore di Enti pubblici e/o privati che operano o meno nel medesimo ambito;
- promuovere attività di studio, anche attraverso convegni, riunioni o seminari, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'Associazione, sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le linee guida dettate dalla autorità preposte alla regia degli Enti del terzo Settore, può esercitare:

- a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale,
- a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Questa può essere realizzata anche in forma organizzata continuativa o occasionale mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi.

L'Associazione potrà inoltre accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni lionistiche e non, a finanziamenti, contributi e fondi sociali privati o pubblici, sia nazionali che esteri.

Il patrimonio potrà comunque essere incrementato con:

- contributi, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione da parte di persone fisiche, giuridiche o enti;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

L'Assemblea delibera sulla accettazione e sulla utilizzazione di lasciti e donazioni ritenuti dall'organo amministrativo di rilevante valore.

Art. 4 – Associati

Possono essere Associati dell'Associazione tutti i Lions Clubs e i Leo Clubs del Distretto 108TA2, che, con l'impegno di condividere gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea domanda scritta e a fronte del versamento delle spese amministrative di iscrizione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una

domanda scritta, firmata dal Presidente pro tempore, che dovrà contenere:

- denominazione, del Club, suo indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica se posseduti e dichiarazione di sua regolare appartenenza al Lions,
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate degli organi della associazione.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

Le quote ovvero il contributo associativo non sono frazionabili, sono intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa e non sono rivalutabili.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, secondo criteri non discriminatori.

L'Associato può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla Associazione.

Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'esercizio successivo.

Il Regolamento disciplina i casi di esclusione dell'Associato da parte del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti necessarie formalità. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 - Diritti e Doveri degli Associati

Ogni Associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di eleggere gli organi associativi;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi Sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di consultare i libri associativi;
- di recedere in qualsiasi momento.
- di proporre candidati alle cariche sociali scelti fra i propri soci in regola.

La elezione alle cariche sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata, in quanto informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Fermo quanto sopra previsto dall'articolo dall' articolo 4 del Regolamento ogni Associato è obbligato a:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento, nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di proporre candidati alle cariche sociali scelti fra i propri soci in regola.

La qualità di Associato si perde per recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è lo strumento con cui essa persegue i propri scopi ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È costituito da eventuali ricavi, rendite, proventi, contributi volontari ed altre entrate comunque denominate che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della L. 117/17.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare tutti gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme a qualunque titolo versate alla Associazione non sono quindi né rivalutabili né ripetibili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

Pertanto, nessuno può richiedere il rimborso di quanto versato alla organizzazione a qualsiasi titolo.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 7 – Esercizio Sociale - Bilancio consuntivo - Bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio sociale 2019 – 2020 si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Per ogni esercizio è fatto l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo nel rispetto del dettato dell'art. 8 della L. 117/17.

Per ogni esercizio è fatto l'obbligo di predisporre un bilancio consuntivo e uno preventivo.

Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e della relazione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, ottenuto il parere dell'organo di controllo se nominato, all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Copia dei bilanci verrà trasmessa agli Associati in allegato alla convocazione per l'Assemblea

L'organo amministrativo documenta il carattere 'esercizio

I bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea, perché essi possano essere consultati da ogni associato.

Copia dei bilanci verrà trasmessa agli Associati in allegato alla convocazione per l'Assemblea.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 della L. 117/17 è fatto obbligo di predisporre il bilancio sociale nel rispetto di quanto dettato dall'articolo stesso.

Art. 8. Organi della Associazione

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;
- il Collegio dei Probiviri se nominato.

Tutte le cariche Sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese autorizzati ed approvati dall'Assemblea su proposta dal Consiglio Direttivo circa l'entità e le modalità di determinazione degli stessi.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata

ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I componenti degli organi sociali scadono con l'assunzione della carica dei nuovi eletti.

Un membro di un organo sociale non potrà ricoprire contemporaneamente più cariche sociali nel rispetto di quanto all'art. 4 del Regolamento.

Art. 9 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli Associati. È l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, rappresentati da un loro delegato, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede o in altro luogo appartenente al Distretto 108Ta2, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 20% (venti per cento) degli Associati.

La convocazione va inviata mediante posta elettronica, lettera, o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato da un Segretario eletto ai sensi del Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale,

- b) approva gli indirizzi generali dell'attività della Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione, e, quando previsto, del Collegio dei Revisori dei Conti, del revisore legale e del Collegio dei Probiviri sulla base di liste elettorali presentate dal Consiglio Direttivo, distinte per ciascuno degli organi statutari da eleggere;
- d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le modalità e le misure delle spese che saranno rimborsate agli organi statutari per l'esercizio delle loro funzioni;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Associazione stessa, ai sensi e nei limiti previsti dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge vigenti;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata, da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente eletto dall'Assemblea, da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Il Governatore pro tempore del Distretto 108TA2, l'immediato Past Governatore del distretto 108TA2 ed il Direttore pro tempore del Comitato Studi del Distretto 108 Ta2 o carica equivalente hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con mera funzione consultiva, senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci maggiorenni di. Lions Clubs e/o di Leo Clubs associati.

Essi durano in carica due anni e scadono con l'approvazione del bilancio del secondo anno di carica.

I Consiglieri decadono dall'incarico contestualmente alla perdita della qualifica di socio del Lions o Leo Club.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti o, in caso di assenza o carenza, potrà nominare Consiglieri scelti tra i soci degli Associati.

Il potere di rappresentanza dei Consiglieri è generale e pertanto le eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi se non iscritte nel suddetto Registro.

I Consiglieri cooptati durano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo ed in qualunque momento viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre

convocare urgentemente una Assembla per la sua integrale rielezione.

In tal caso i Consiglieri rimasti in carica potranno svolgere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati che ne costituiscono il limite.

Compete in ogni caso al Consiglio

- a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b. eleggere il Vice-Presidente dell'Associazione che sostituisce il Presidente in assenza o impedimento di questi, il Segretario e il Tesoriere tra i Consiglieri eletti;
- c. predisporre le liste dei candidati da eleggere per ciascun organo statutario, redatte sulla base delle candidature presentate per iscritto dai Soci, almeno 5 (cinque) giorni prima delle elezioni.

La carente proposta di candidati alle varie cariche potrà essere compensata con soci di Associati individuati dal Consiglio Direttivo;

- d. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- e. deliberare sulla costituzione di Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- f. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio successivo;
- g. elaborare il bilancio consuntivo;
- h. proporre all'Assemblea le modalità e le misure del rimborso delle spese che saranno sostenute dagli organi statutari per l'esercizio delle loro funzioni;
- i. deliberare l'ammissione alla Associazione di Associati e la loro esclusione per giustificati motivi;
- j. proporre all'Assemblea di approvare il versamento di somme atte a coprire eventuali necessità finanziarie dell'Associazione;
- k. formulare e presentare all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione;
- l. deliberare le azioni disciplinari nei confronti di Associati,
- m. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- n. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori, se nominato.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, lettera o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri

eletti in carica e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno sul quale tutti i presenti dichiarino di essere informati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione e per quelle di esclusione di un associato occorre il voto della maggioranza dei Consiglieri in carica.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- o deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- o predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte,
- o individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
- o stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione,
- o compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente:

- viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza dei votanti.
- dura in carica due anni e scade con l'approvazione del bilancio del secondo anno.

Il mandato potrà essere rinnovato per non più di un ulteriore biennio consecutivo.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli

Associati;

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
- procedere agli incassi ed ai pagamenti;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza, ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- verificare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità;
- predisporre con l'ausilio del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti se nominato e quindi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 – Organo di controllo

In caso di possesso dei requisiti di legge, deve essere eletto l'organo di controllo, anche monocratico.

In tal caso, i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso di mancanza dei requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea può eleggere come organo di controllo un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra i Soci.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che provvede alla convocazione del Collegio stesso.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I revisori dei conti durano in carica 2 (due) anni.

Per la rieleggibilità ed il rimborso spese, valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo, fermo restando il principio secondo cui il Collegio dei revisori dei Conti presta la propria opera gratuitamente.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, dei relativi libri e documenti contabili ed esprimono il loro parere sui bilanci, con una relazione accompagnatoria.

Le nomine di cui sopra si intendono automaticamente adeguate alle disposizioni dell'art. 30 e 31 della L. 117/17 nei casi ivi previsti.

Art. 13- Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi scelti tra i soci degli associati.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che provvede alla convocazione del Collegio.

I componenti del collegio dei probiviri durano in carica 2 (due) anni.

I Probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese secondo le norme dettate nel Regolamento per i membri del Consiglio Direttivo.

È di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva, sul ricorso degli associati in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l'Associazione o gli organi della stessa, in ordine alla interpretazione, all'applicazione, alla validità ed all'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali o concernenti i rapporti sociali.

La decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali.

Le decisioni sono assunte a maggioranza, verbalizzate nell'apposito registro del Collegio, e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 14 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge; l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Associati e se nominati il libro delle adunanze dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi¹.

Art. 16- Scioglimento

Lo scioglimento e, quindi, la liquidazione dell'Associazione, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

Lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo resterà in carica per il solo disbrigo delle procedure connesse a tale fase.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso potranno essere distribuiti agli associati beni, utili o riserve.

Art. 17- Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie fra gli associati, tra i membri di un organo dell'Associazione e tra gli organi stessi dovranno trovare componimento nell'ambito della stessa Associazione ricorrendo al giudizio del Collegio dei Probiviri, salvo quanto la legge prevede di esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria.

La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e tempestivamente comunicata alle parti.

Potrà essere impugnata, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, avanti un arbitro amichevole compositore, Socio Lions o Leo, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

In mancanza di accordo questi sarà nominato dall'IPG del Distretto Lion 108 Ta2 entro quindici giorni dalla richiesta anche di una sola parte.

Il lodo, espressamente non impugnabile, deve essere depositato entro trenta giorni dalla convocazione delle parti, salvo proroga di altri trenta giorni disposta dall'arbitro.

Art. 18 -Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da qualsiasi degli organi di cui all'art. 8 o da almeno un quinto degli Associati

Art. 19 - Clausole fiscali obbligatorie

L'Associazione si impegna all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e

- ad osservare: il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 3, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- all'impiego degli utili o di avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- a redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- a rispettare una disciplina uniforme per il rapporto associativo e per le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni

- dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- alla gratuità delle prestazioni rese in virtù degli incarichi sociali assunti;
 - all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 23 novembre 2019, si compone di venti (20) articoli ed è contenuto in dodici (12) pagine.

